

**A tutti i fornitori**

**OGGETTO: IVA. Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti - Art.3 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172**

Si fa riferimento alla normativa in oggetto indicata e alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 9/E del 7/5/2018 per comunicare che la scrivente Azienda Speciale Riviere di Liguria è tra i soggetti destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti.

Detta normativa prevede che, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

In particolare, la disciplina riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale che quelli effettuati nell’esercizio di attività d’impresa.

La scissione dei pagamenti riguarda le operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori, ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 633 del 1972. Devono, pertanto, ritenersi escluse dal predetto meccanismo le operazioni certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni (cfr. art. 12, comma 1, della L. n. 413 del 1991) ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi sensi dell’art. 1, commi 429 e ss. della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ovvero altre modalità semplificate di certificazione specificatamente previste.

Si ricorda inoltre che, in base all’articolo 12 D.L. 87/2018, il meccanismo dello split payment **non** trova applicazione per le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto, nonostante vengano rese ai soggetti destinatari della disciplina in commento; trattasi, ad esempio, dei compensi dei professionisti.

Il comma 1-ter dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dall’art. 1, comma 1, del D.L. 24 aprile n. 50, stabilisce che la disciplina della scissione dei pagamenti si applica “fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE”, ossia fino al 30 giugno 2020.

I fornitori dell’Azienda Speciale Riviere di Liguria dovranno quindi emettere regolare fattura per i beni e i servizi forniti utilizzando l’annotazione “**scissione dei pagamenti**” sulla fattura stessa.

Anche se la fattura andrà regolarmente registrata, l’imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture emesse non dovrà essere computata dal fornitore come IVA a debito e, quindi, non dovrà essere neanche considerata ai fini della liquidazione mensile o trimestrale dell’IVA stessa.

Per ogni eventuale chiarimento potete contattare l’ufficio amministrativo dell’Azienda Speciale.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO CONTABILE  
(Federica Vassallo)

un’azienda speciale della

**Camera di  
Riviere di**